

- 2) Nella causa T-86/14, l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione, del 1° febbraio 2013, recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari, è annullato.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Regno dei Paesi Bassi.

⁽¹⁾ GU C 189 del 29.6.2013.

Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — VECCO e a./Commissione

(Causa T-360/13) ⁽¹⁾

«REACH — Inclusione del triossido di cromo nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione — Usi o categorie di usi che possono essere esentati dall'obbligo di autorizzazione — Nozione di “vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l'uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell'ambiente” — Manifesto errore di valutazione — Proporzionalità — Diritti della difesa — Principio di buona amministrazione»

(2015/C 389/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Germania) unitamente alle 185 altre ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: C. Mereu, K. Van Maldegem, avvocati, e J. Beck, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Talabér-Ritz e J. Tomkin, agenti)

Intervenienti a sostegno dei ricorrenti: Assogalvanica (Padova, Italia) e le altre 31 intervenienti i cui nominativi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: C. Mereu, K. Van Maldegem, avvocati, e J. Beck, solicitor)

Interveniente a sostegno della convenuta: Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: W. Broere, M. Heikkilä e T. Zbihlej, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 108, pag. 1).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) e le ricorrenti i cui nominativi figurano nell'allegato I sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 3) *L'Assogalvanica e le altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell'allegato II, sopporteranno le proprie spese.*
- 4) *L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 260 del 7.9.2013.

Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2015 — Mocek e Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Uslugowo-Produkcyjna/UAMI — Lacoste (KAJMAN)

(Causa T-364/13) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo KAJMAN — Marchio comunitario figurativo anteriore che rappresenta un cocodrillo — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Domande di annullamento e di riforma presentate dall'interveniente — Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991»]

(2015/C 389/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eugenia Mocek e Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Uslugowo-Produkcyjna (Chojnice, Polonia) (rappresentanti: K. Grala e B. Szczepaniak, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente P. Geroulakos, poi D. Gája, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lacoste SA (Parigi, Francia) (rappresentante: P. Gaultier, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 10 maggio 2013 (procedimento R 2466/2010-4), relativa al procedimento di opposizione tra Lacoste SA, da un lato, e Eugenia Mocek et Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Uslugowo-Produkcyjna, dall'altro lato.